
Riconoscimento quale «organizzazione di categoria» per il prodotto «vino»

Il Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone Ticino

vista la domanda datata 7 giugno 2004 e giunta il 15 giugno 2004 dell'Interprofessione della vite e del vino ticinese (IVT), intesa a ottenere il riconoscimento quale «organizzazione di categoria» per il prodotto "vino" ai sensi dell'art. 9 cpv. 2 della Legge 3 dicembre 2002 sull'agricoltura;

richiamati

- la legge sull'agricoltura del 3 dicembre 2002, in particolare gli artt. 9 e 34,
- il regolamento sull'agricoltura del 23 dicembre 2003, segnatamente gli artt. 1, 17 e 18,
- l'ordinanza federale sulle organizzazioni di categoria e sulle organizzazioni di produttori (OOCOP) del 30 ottobre 2002;

ricordato come secondo l'art. 4 OOCOP un'organizzazione di categoria è considerata rappresentativa se:

- a. i suoi membri producono, trasformano ed eventualmente commercializzano almeno la metà delle quantità del prodotto o del gruppo di prodotti immessi sul mercato;
- b. almeno il 60 per cento dei gestori interessati alle misure di solidarietà oggetto di una richiesta d'estensione sono membri della o delle organizzazioni di produttori;
- c. le regioni nelle quali è prodotto o trasformato il prodotto o il gruppo di prodotti sono rappresentate equamente in seno all'organizzazione;
- d. almeno i tre quarti dei rappresentanti dei produttori, degli addetti alla trasformazione ed eventualmente dei commercianti in seno all'assemblea dell'organizzazione di categoria esercitano personalmente un'attività inerente alla produzione, alla trasformazione o al commercio del prodotto o del gruppo di prodotti in questione;

e. i rappresentanti in seno all'assemblea dell'organizzazione di categoria sono nominati dall'assemblea della loro organizzazione o dall'insieme dei membri al loro livello.

tenuto conto del fatto che i membri dell'IVT sono:

- l'Associazione ticinese negozianti di vino e vinificatori (ATNVV - Bellinzona), con 25 soci di cui 14 produttori di vino e 5 anche viticoltori;
- l'Associazione svizzera dei viticoltori e dei vinificatori sezione Ticino (AVV - Vezia), con 37 soci viticoltori e vinificatori;
- la Cantina Sociale Mendrisio (CSM - Mendrisio) che vinifica la produzione di 381 soci viticoltori, ritenuti indirettamente di fatto quali membri IVT;
- la Federazione dei viticoltori della svizzera italiana (Federviti) con circa 1540 soci iscritti di cui con vigneti a proprio nome circa 1061 (dati del catasto viticolo 2003);

constatato come i membri dell'IVT trasformano annualmente più del 94% della produzione di uva e rappresentano:

- il 34 % dei viticoltori con vigneti in Ticino su un totale di circa 3639 interessati, nonché
- il 67 % dei vinificatori che trasformano uve prodotte in Ticino per la produzione di vino commerciale;

ritenuto che se si tiene conto della proporzione di viticoltori con un certo potenziale produttivo minimo di uve pari a 2500 mq di superficie vitata computabile, i membri dell'IVT sono 413 su un totale di 682 viticoltori, cioè il 60% della fascia interessata i quali coltivano il 75 % della superficie gestita da questa categoria di produttori;

precisato che la regione interessata per la trasformazione del prodotto vino è da ritenersi unica, segnatamente l'intero Cantone, ma che indipendentemente da questo si può affermare che le differenti regioni produttrici di vino del Cantone Ticino sono rappresentate in seno all'IVT per il tramite delle persone nominate dalle differenti associazioni socie, le quali a loro volta inglobano membri di tutte le regioni viticole;

considerato che i delegati all'assemblea dell'IVT sono per più del 75%, o viticoltori, o produttori di vino o rappresentano ditte attive in quest'ambito e che tutti i delegati all'assemblea dell'IVT sono stati nominati dalle assemblee delle associazioni socie negli organi delle medesime;

preso atto che in base agli elementi sopra descritti i requisiti posti dall'art. 4 OOCOP sono dati per riconoscere l'IVT quale organizzazione di categoria per il settore vino;

su proposta del Dipartimento delle finanze e dell'economia,

risolve:

1. L'Interprofessione della vite e del vino ticinese è riconosciuta quale «organizzazione di categoria» per il prodotto «vino» ai sensi dell'art. 9 cpv. 2 della Legge sull'agricoltura del 3 dicembre 2002 e dell'art. 17 del Regolamento sull'agricoltura del 23 dicembre 2003.
2. La presente decisione è pubblicata sul Foglio Ufficiale.

